

Allegato "A" al numero 26249 di Raccolta

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE E SEDE

1.1 E' costituito, a sensi del D.Lgs.117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denomina-to

“FONDAZIONE PRO SAN DAMIANO ETS”, in seguito denominata più brevemente “Fondazione”, avente sede in San Giorgio Piacentino (PC), Via Borgo Paglia n. 3.

ART. 2

FINALITA' ED ATTIVITA'

2.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-che e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- previste dall'articolo 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs 117/2017 e precisa-mente: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

2.2 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a con-dizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse ge-nerale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Ammi-nistrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle suddette attività di interesse generale.

2.3 L'Ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamen-

to o controllo da parte di Enti Pubblici e/o degli al-tri Enti di cui all'articolo 4 comma 2 Dlgs.117/2017.

ART. 3 PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

3.1 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs.117/2017.

3.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

3.4 Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzate che, con delibera dell'Organo Amministrativo , può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

F. avanzi di amministrazione

3.5 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3.6 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 4

ORGANI DELLA FONDAZIONE

4.1 Sono Organi della Fondazione

- Organo di Amministrazione;
- Organo di Controllo.

ART. 5

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

5.1 L'Organo di Amministrazione è composto da tre membri di cui due indicati dall' ente denominato "Verein Distrikt Schweiz der Priesterbruderschaft St Pius X" e il terzo dall' ente denominato "Association Suisse Pro San Damiano". che durano in carica tre anni.

5.2 In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 5.1 i componenti dell'Organo Amministrativo in carica al momento di approvazione del presente testo di Statuto restano tali fino a scadenza del mandato in essere, scadente nel 2024.

5.3 Ai membri dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

5.4 L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

5.5 Qualora, prima della scadenza, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, il Presidente e/o il Vice-Presidente cessino dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione entro venti giorni provvede all' elezione di un nuovo Presidente e/o Vice-Presidente con procedura avviata dal Presidente o dal Vice-Presidente se non cessati, ovvero dal membro più anziano d' età.

5.6 I componenti dell'Organo di Amministrazione esercitano le funzioni loro assegnate in conformità dell' Atto costitutivo e del presente Statuto.

ART. 6

POTERI DELL' ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell' esercizio precedente e preventivo dell'esercizio in corso;

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- delibera gli incrementi del patrimonio;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

- provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;

- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente e/o al Vice - Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;

- delibera eventuali regolamenti;

- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;

- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14.

6.2 I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso, all' infuori del rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

6.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non

sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 7

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 L'Organo di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno inviato tramite posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato con le stesse modalità tramite messaggio da inviarsi almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione. Onde permettere l'inoltro delle convocazioni ciascun membro dell'Organo di Amministrazione è tenuto a comunicare alla Fondazione i propri dati unitamente all'indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono/fax.

In caso di mancato funzionamento della posta elettronica le convocazioni possono essere inoltrate anche con altro mezzo tecnico purché documentabile.

7.2 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7.3 I verbali delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto,

il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

ART. 8

POTERI DEL PRESIDENTE

8.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede l'Organo di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

ART. 9

ORGANO DI CONTROLLO

9.1 L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo che può anche essere monocratico e dura in carica tre esercizi.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti

da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

9.2. Sono compiti dell' Organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- constatare l' eventuale superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti

- svolgere compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attestare che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

9.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.10 REVISORE LEGALE DEI CONTI

10.1 Il Revisore legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga op-

portuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

10.2 Il Revisore legale dei Conti dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

10.3 Il Revisore dei Conti esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.

ART. 11

BILANCIO

11.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

11.2 La Fondazione tiene un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

11.3 Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

11.4 L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e stru-

mentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.12

BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI PUBBLICITARI

12.1 La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

12.2 Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo non-ché ai dirigenti.

Art.13

TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE

13.1 La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 8 del presente statuto.

Art.14

ESTINZIONE

14.1 In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti aventi finalità analoghe e/o connesse secondo le disposi-

zioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

15.1 La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 quali il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

ART. 16 - STATUTO

16.1 La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

16.2 L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 17- DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore - in particolare la legge 6 giugno 2016 numero 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. - e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to FAVRE THIBAUD DENIS GERARD

F.to FRANCO BORGHERO - Notaio